

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA, L'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE, IL COMUNE DI PARETO E L'UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL COMUNE DI PARETO NEL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021.

La **Provincia di Alessandria** (C.F. 80003870062), rappresentata da _____;

l'**Agenzia della Mobilità Piemontese** (C.F. 97639830013), rappresentata da _____;

e
il **Comune di Pareto** (C.F. 00460570062), rappresentato da _____;

e
l'**Unione Montana Suol d'Aleramo** (C.F. 02412210060), rappresentata da _____;

PREMESSO CHE

- La legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 e ss.mm.ii., ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale, la costituzione di un consorzio tra Enti denominato "**Agenzia della mobilità piemontese**";
- l'articolo 8 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. prevede che il **consorzio** gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti e, in particolare, quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti;
- la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 17-4134 del 12 luglio 2012, ha suddiviso il territorio regionale in **n. 4 bacini ottimali** costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale, al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012;
- l'**Agenzia della mobilità piemontese**, consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega, ai sensi della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. ha, quindi, assunto il ruolo di **Ente di Governo** di ciascuno dei quattro bacini ottimali, individuati dalla D.G.R. n. 17-4134 del 12 luglio 2012;

- l'**Assemblea** dell'Agenzia della mobilità piemontese, con deliberazione n. 5/2015 del 23 luglio 2015, ha preso atto dei testi definitivi dello **Statuto** e della **convenzione costitutiva** dell'Agenzia, rimettendo agli enti consorziati ed ai nuovi enti aderenti al consorzio, gli atti per l'approvazione nei rispettivi organi;
- con D.G.R. n. 32-2101 del 14 settembre 2015, la Regione Piemonte ha approvato lo Statuto e la convenzione costitutiva dell'**Agenzia della mobilità piemontese**;
- il vigente **Statuto** dell'Agenzia della mobilità piemontese prevede, all'articolo 3, che il consorzio assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo, tra l'altro:
 - al coordinamento del sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei, e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
 - alla programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programmazione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - alla predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori;
- l'articolo 10, comma 4 bis, della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che gli Enti soggetti di delega stipulano con l'Agenzia apposite **Convenzioni per il trasferimento dei contratti di servizio in essere**;
- la D.G.R. Piemonte n. 17-4134/2012, ha individuato il **bacino ottimale n. 4 del "sud-est"**, comprendente i territori delle province di **Asti** ed **Alessandria**;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 09 del 18/05/2016, l'**Agenzia della mobilità piemontese** ha approvato lo schema della **Convenzione** per il trasferimento della titolarità della gestione dei contratti di servizio degli Enti afferenti il **Bacino sud-est** e sottoscritti della **Provincia di Alessandria**;
- in data **08/06/2016** è stata sottoscritta la **Convenzione** riguardante il trasferimento dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale della **Provincia di Alessandria** direttamente all'**Agenzia della mobilità piemontese**, con decorrenza ed effetto dal **08 giugno 2016**;
- l'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che l'Agenzia stipuli **Accordi di programma** con i Comuni e le Comunità Montane (ora Unioni Montane) per l'assegnazione delle risorse da destinare al

finanziamento dei servizi, di cui ai punti precedenti, nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed in aree “**a domanda debole**”;

- il **Comune di Pareto** è classificabile come area “**a domanda debole**”, secondo la proposta metodologica per l’identificazione di tali aree, riportata nell’allegato 2, del Programma Triennale dei Servizi di TPL 2016-2018, approvato dalla Regione Piemonte, con D.G.R. 15/12/2017, n. 17-6123;
- il **Comune di Pareto**, titolare di apposita concessione, ha gestito il servizio di trasporto pubblico locale, sul proprio territorio comunale, come segue:
 - a) linea “**Frazione Roboaro – Pareto – Spigno Monferrato e dir.**” (cod. 320) in “economia”, con propri mezzi e personale dipendente, stipulando appositi Accordi di programma con la **Provincia di Alessandria** ed il **Comune di Spigno Monferrato**, a far data dal biennio 2001-2002;
 - b) nuova tratta “**Mioglia – Miogliola – Ponte Erro**” (cod. 321), mediante sub-concessione alla ditta di autonoleggio, con conducente, **TARAMASCO Barbara**, con sede legale in Pareto, località Case Soprane, n. 26, a far data dal 20 giugno 2005.
- l’**Agenzia della Mobilità Piemontese**, la **Provincia di Alessandria**, l’**Unione Montana Suol d’Aleramo** e il **Comune di Pareto** hanno mantenuto, ognuno per le parti di propria competenza, anche per tutto l’anno 2018, il servizio di trasporto pubblico urbano nel **Comune di Pareto**, sulle seguenti linee, per la produzione chilometrica annua a fianco specificata:
 - a) “*Frazione Roboaro – Pareto – Spigno Monferrato e dir.*”, per **Km. 44.088,80**;
 - b) “*Mioglia – Miogliola – Ponte Erro*”, per **Km. 16.555**.
- l’**Unione Montana Suol d’Aleramo** ha comprovato la pubblica utilità del servizio pubblico sopra descritto, impegnandosi a versare al **Comune di Pareto** la somma di **euro 8.000,00**;
- l’ultimo Accordo, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 21 novembre 2018, è quello relativo al periodo dal 1.01.2018 al 31.12.2018, con il quale la **Agenzia della mobilità piemontese** si è impegnata a versare al **Comune di Pareto** la somma di **euro 10.000,00**;
- lo schema del presente Accordo di programma, è stato approvato dal Presidente della **Provincia di Alessandria**, con decreto n. 000 del 00/00/0000, dall’**Agenzia della mobilità piemontese**, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 00 del 00/00/0000, dal **Comune di Pareto**, con deliberazione della Giunta Comunale n. 00 del 00/00/000 e dall’**Unione Montana Suol d’Aleramo**, con deliberazione della Giunta n. 00 del 00/00/0000.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 (Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la definizione degli impegni dei sottoscrittori per l'efficiente ed efficace erogazione del servizio di trasporto pubblico locale nel **Comune di Pareto**, così sinteticamente descritto:

- a) *linea “Frazione Roboaro – Pareto – Spigno Monferrato e dir.” (cod. 320);*
- b) *nuova tratta “Mioglia – Miogliola – Ponte Erro” (cod. 321).*

Articolo 3 (Durata)

Il presente Accordo è relativo al periodo dal **01/01/2019** al **31/12/2021**, essendo in fase di approvazione il Programma Triennale dei Servizi di T.P.L. 2019/2020/2021 da parte della Regione Piemonte, i cui indirizzi, approvati con D.G.R. n. 32 - 8086 del 14/12/2018, confermano l'ammontare delle risorse regionali da destinare al finanziamento dei servizi di TPL.

Articolo 4 (Impegni del Comune di Pareto)

Il **Comune di Pareto** si impegna, per la durata del presente Accordo, a:

1. gestire il servizio di trasporto pubblico locale, sul proprio territorio comunale, come segue:
 - a) la linea **“Frazione Roboaro – Pareto – Spigno Monferrato e dir.”**, in “economia”, con propri mezzi e personale dipendente, di cui al relativo programma di esercizio (P.E.A.), che si allega in copia;
 - b) la nuova tratta **“Mioglia – Miogliola – Ponte Erro”**, mediante sub-concessione alla ditta di autonoleggio, con conducente, **TARAMASCO Barbara**, con sede legale in Pareto, località Case Soprane, n. 26, di cui al relativo programma di esercizio (P.E.A.), che si allega in copia;
2. effettuare il servizio di trasporto con veicoli idonei, utilizzando per la salita/discesa dei passeggeri dagli autobus esclusivamente fermate autorizzate per il servizio di trasporto pubblico;
3. rendicontare alla **Provincia di Alessandria** ed all'**Agenzia della mobilità piemontese** i servizi effettivamente svolti, nonché il numero dei passeggeri trasportati, con riferimento a ogni singola corsa, entro e non oltre il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento;
4. trasmettere alla **Provincia di Alessandria** ed all'**Agenzia della mobilità piemontese** il preventivo annuale, entro e non oltre il **31 gennaio** dell'anno di riferimento;

5. assolvere alla **rendicontazione del servizio**, nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Piemonte, al fine di adempiere agli obblighi informativi derivanti dalla D.G.R. del 06.02.2017, n. 7-4621;

Articolo 5 (Impegni dell'Agenzia della mobilità piemontese)

L'**Agenzia della mobilità piemontese**, in seno al presente Accordo, assume l'impegno di:

1. versare, per i servizi effettivamente svolti, direttamente al **Comune di Pareto** il relativo importo annuale massimo, pari ad **euro 10.000,00** (diecimila/00);
2. erogare una percentuale, pari all'**80%** dell'importo massimo dovuto, entro il **30 giugno** di ogni anno e la restante quota - a saldo - al ricevimento della **rendicontazione del servizio**, di cui al precedente articolo 4;
3. supportare, se necessario, nella progettazione dei servizi sperimentali, verificandone lo stato di attuazione al fine di apportare eventuali correttivi;
4. attuare, a proprio carico, il monitoraggio a distanza delle flotte tramite sistemi in rete, secondo le effettive esigenze del caso.

Articolo 6 (Impegni dell'Unione Montana Suol d'Aleramo)

L'**Unione Montana Suol d'Aleramo**, in seno al presente Accordo, si impegna a:

1. versare, per il servizio sopra descritto, direttamente al **Comune di Pareto** il relativo importo annuale massimo, pari ad **euro 8.000,00** (ottomila/00), entro il **30 giugno** di ogni anno di riferimento;
2. monitorare le reali esigenze del proprio territorio, condividendone trimestralmente le risultanze con tutti i soggetti sottoscrittori del presente accordo, al fine di apportare gli adeguati correttivi al quadro dell'offerta;
3. promuovere, con gli strumenti di comunicazione che riterrà opportuno, l'offerta del servizio pubblico ed in particolar modo le eventuali sperimentazioni che si andranno ad attuare.

Articolo 7 (Impegni della Provincia di Alessandria)

La **Provincia di Alessandria**, in seno al presente Accordo, assume l'impegno di:

1. monitorare l'intera struttura del servizio effettuato (modalità di affidamento, esigenze di mobilità, modifiche orari, variazione percorsi, ecc.), ma anche il suo regolare espletamento;
2. monitorare le reali esigenze del proprio territorio, condividendone trimestralmente le risultanze con tutti i soggetti sottoscrittori del presente accordo, al fine di apportare gli adeguati correttivi al quadro dell'offerta;
3. caricare, come da indicazioni della Regione Piemonte, il Programma di Esercizio Aziendale (PEA) sul programma Omnibus;
4. promuovere, con gli strumenti di comunicazione che riterrà opportuno, l'offerta del servizio pubblico ed in particolar modo le eventuali sperimentazioni che si andranno ad attuare.

Articolo 8 (Esigenze specifiche)

Nel caso dovessero verificarsi esigenze specifiche o a seguito di riduzioni delle risorse regionali in materia di trasporto pubblico locale, i servizi di cui all'articolo 2 potranno, comunque, essere modificati in accordo tra le Parti.

Qualora le riduzioni delle risorse in materia di trasporto pubblico locale fossero così rilevanti da determinare, come conseguenza, una riorganizzazione complessiva dei servizi di trasporto, tale da comportare la soppressione del servizio di trasporto pubblico urbano in oggetto, gli obblighi a carico dei sottoscrittori, di cui agli articoli precedenti, si estingueranno.

Articolo 9 (Tariffe)

Per la gestione dei servizi effettuati, il **Comune di Pareto** s'impegna ad applicare le tariffe regionali, approvate dalla Regione Piemonte, con propria D.G.R. 04.11.2013, n. 13-6608.

Articolo 10 (Variazioni)

Qualora, a causa di sopraggiunte modificazioni alla vigente normativa, il contenuto del presente accordo meritasse di conseguenti variazioni, la **Provincia di Alessandria** e l'**Agenzia della mobilità piemontese** comunicheranno, tempestivamente, tali esigenze al **Comune di Pareto**.

Articolo 11 (Disposizioni finali)

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", è sottoscritto digitalmente nelle forme ivi previste.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16 della tabella **allegato B** del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.